

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 1147

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BEVILACQUA, MACERATINI, BAIOLETTI, MOLTISANTI, CUSIMANO, MOLINARI, PRESTI, VEVANTE SCIOLETTI, SIGNORELLI, MULAS, DE CORATO, GRIPPALDI, BATTAGLIA, PEDRIZZI, MARINELLI, PACE, GUARRA, MININNI-JANNUZZI, NATALI, SPECCHIA, DEMASI, MAIORCA, XIUMÈ, CASILLO, DANIELI, RAGNO, MARTELLI, SQUITIERI, MEDURI e CURTO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 NOVEMBRE 1994

Norme concernenti la trasformazione degli Istituti superiori di educazione fisica in Istituti universitari di educazione fisica e dello sport

ONOREVOLI SENATORI. - L'impegno del MSI-DN prima e di Alleanza Nazionale ora per una riforma degli Istituti superiori di educazione fisica, gli attuali ISEF, onde elevarli ad una più conforme «dignità» universitaria, si è caratterizzato da tempo nel corso di più legislature; ecco perchè, nel riconfermare tale impegno, presentiamo questo disegno di legge per la istituzione degli «Istituti universitari di educazione fisica e dello sport».

La normalizzazione, infatti, degli studi superiori di educazione fisica collocati organicamente nell'ambito universitario non è più procrastinabile. L'Italia che nel 1928 e nel 1932, con l'istituzione di due Accademie di educazione fisica, si pose all'avanguardia di tutto l'Occidente e che ha un patrimonio di esperienza e di meriti storici nel campo psicopedagogico e sportivo, deve uscire da una situazione di inferiorità e riacquistare l'antico prestigio, allineandosi a molti Paesi aderenti all'Unione europea (Belgio, Francia, Paesi Bassi, Inghilterra e Repubblica di Germania) che da tempo rilasciano lauree in educazione fisica e sport sull'esempio degli Stati Uniti, del Giappone e dell'ex Unione Sovietica.

Confortati, pertanto, dalle esperienze dottrinarie e pedagogiche che fin dal XVII secolo hanno qualificato l'educazione fisica come scienza dell'educazione (secondo le correnti filosofiche dell'empirismo, di cui ricordiamo i maggiori esponenti quali Locke, Bacone, Comenio, che hanno creato i presupposti per la elaborazione degli indirizzi metodologici delle successive scuole) e convinti assertori della validità della «teoria dell'interazione» delle masse di Renato Ricci (osmosi nell'esercizio ginnico di gruppo-scambio di energie compensative) applicata da Eugenio Ferrauto, fondatore della scuola italiana, che seppe concilia-

re i due contrapposti e spesso polemici indirizzi (quello scientifico-pedagogico del Bauman e quello sportivo-ricreativo del Mosso), riteniamo necessaria la riforma degli istituti preparatori dei futuri docenti di educazione fisica.

Scopo di questo disegno di legge è quello, appunto, di creare l'«Istituto universitario di educazione fisica e dello sport», con corsi di laurea e dottorato di ricerca in educazione fisica e sportiva.

Detti istituti universitari sono dotati di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa, didattica e disciplinare nei limiti previsti dal testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Gli studi prevedono un comune corso triennale e un quarto anno di specializzazione ordinato secondo quattro indirizzi: pedagogico, per l'insegnamento dell'educazione fisica e sportiva nelle scuole; sportivo, per gli impieghi tecnici nelle varie branche dello sport; biologico, per l'attività riabilitativa dei portatori di *handicap*, e storico-letterario, per la formazione del docente di storia dello sport.

È altresì prevista la istituzione di scuole speciali, riservate ai professionisti dello sport, per il conseguimento di diplomi in educazione fisica e sport.

Al corso di laurea si accede per concorso riservato ai giovani in possesso di un titolo di studio di istruzione secondaria, secondo il numero dei posti determinati annualmente con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Significative l'istituzione dell'ufficio studi e coordinamento per la programmazione didattica e scientifica sulle attività ginnico-sportive e pedagogiche presso l'Istituto universitario di educazione fisica e dello

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sport di Roma, e l'attribuzione di analoghi compiti di coordinamento in relazione alle attività didattiche, sportive e professionali del mare e alle attività didattiche, sportive e professionali della montagna rispettivamente presso gli Istituti universitari di educazione fisica e dello sport di Napoli e L'Aquila.

Gli articoli finali regolano il regime

transitorio di chi ha conseguito il diploma presso gli ISEF, di chi frequenta i predetti istituti al momento dell'entrata in vigore del presente disegno di legge e di chi è in possesso di titoli abilitanti e di abilitazioni all'insegnamento conseguite in periodo anteriore, nonché l'istituzione dell'albo professionale dei docenti di educazione fisica.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Istituto universitario di educazione fisica
e dello sport)*

1. L'Istituto superiore di educazione fisica (ISEF) di Roma e gli istituti superiori di educazione fisica pareggiati, istituiti con la legge 7 febbraio 1958, n. 88, nonché le sezioni distaccate degli stessi istituti, assumono la denominazione di «Istituti universitari di educazione fisica e dello sport».

2. Gli istituti di cui al comma 1 organizzano settori di ricerca al fine di promuovere l'indagine scientifica nel campo dell'educazione fisica e dello sport, istituendo strutture, strumenti e iniziative dirette agli esperimenti ed al progresso delle scienze inerenti l'educazione fisica e lo sport, con lo scopo anche di fornire cultura scientifica e tecnica adeguata a coloro che intendono dedicarsi agli studi e ai problemi relativi alla sperimentazione e alla didattica concernenti:

a) l'educazione fisica nelle scuole di ogni ordine e grado, in particolare negli istituti magistrali, con corsi differenziati;

b) la ricerca scientifica sperimentale finalizzata alla formazione di docenti delle discipline sportive;

c) la ricerca e l'indagine storica e letteraria nel campo della storia dell'educazione fisica e dello sport, anche attraverso lo studio comparato delle dottrine straniere in materia;

d) l'esercizio dell'attività del movimento umano finalizzata alla didattica e alla ricerca scientifica nel campo della riabilitazione degli arti superiori ed inferiori e particolarmente della deambulazione;

e) ogni altra problematica attinente alla scienza dell'educazione fisica tramite la ricerca del processo del movimento (psicocinesia).

Art. 2.

*(Compiti del personale laureato
nei circoli didattici)*

1. In ogni circolo didattico prestano servizio due laureati, esperti nelle materie di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 2 dell'articolo 1. Essi dirigono, programmano e coordinano per età e per sesso l'educazione fisica e le attività ricreative svolte dai maestri nelle scuole elementari.

Art. 3.

*(Natura giuridica degli istituti universitari
di educazione fisica e dello sport)*

1. Gli istituti di educazione fisica e dello sport sono dotati di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa, didattica e disciplinare, nei limiti previsti dal testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni. Detti istituti sono titolari del diritto di uso su tutti gli impianti sportivi, palestre, campi, uffici, foresterie, convitti, ex case del balilla ed ex collegi della Gioventù italiana del littorio, già locali delle ex Accademie di Roma e di Orvieto.

Art. 4.

(Sedi di studio)

1. Gli studi e le attività previste dall'articolo 1 si svolgono presso gli istituti universitari statali di educazione fisica e dello sport, secondo le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1; al termine del corso viene rilasciata la laurea in educazione fisica e sport, che ha valore di titolo accademico.

2. Gli istituti organizzano più settori di ricerca affini, corsi di laurea e di specializzazione e specificamente svolgono attività di studio delle scienze biologiche applicate al movimento umano.

Art. 5.

(Corso e indirizzo di laurea)

1. All'elenco delle lauree di cui alla tabella I allegata al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni, è aggiunta la laurea in educazione fisica e sport.

2. Il corso di laurea di cui al comma 1 ha durata di quattro anni, di cui i primi tre comuni ai vari indirizzi e il quarto di specializzazione, ordinato secondo i seguenti indirizzi:

a) pedagogico, per l'insegnamento dell'educazione fisica e sportiva nelle scuole di ogni ordine e grado e particolarmente nelle scuole elementari;

b) sportivo, per gli impieghi tecnici in relazione alla preparazione atletica nelle varie branche dello sport;

c) biologico, differenziato per la preparazione all'attività riabilitativa per portatori di *handicap* per fatti patologici o traumatici;

d) storico-letterario, per la formazione del docente di storia dello sport, per la ricerca e l'informazione finalizzate allo studio comparato della storia dell'educazione fisica e dello sport nella sua evoluzione, nei programmi, nei metodi e nei risultati, da attuare anche attraverso scambi culturali con le corrispondenti istituzioni universitarie di altri Paesi.

Art. 6.

(Ordinamento didattico)

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è stabilito l'ordinamento degli studi del corso di laurea in educazione fisica e sport secondo i principi stabiliti nell'articolo 5.

Art. 7.

*(Diplomi in educazione fisica e sport.
Conseguimento in sedi universitarie)*

1. Presso le università degli studi che dispongono di strutture adeguate alle esi-

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

genze degli istituti universitari di educazione fisica e dello sport, nonché di impianti per le attività tecnico-pratiche e scientifico-culturali, possono essere istituite, con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, e successive modificazioni, scuole speciali per il conseguimento di diplomi in educazione fisica e sport, ai fini della formazione di operatori sportivi e del tempo libero.

2. Le scuole di cui al comma 1 sono riservate a tutti i professionisti dello sport, senza eccezione alcuna e senza limiti di età. Con decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica è stabilito il valore giuridico del titolo conseguito.

Art. 8.

(Ammissione)

1. L'ammissione al primo anno dei corsi di laurea in educazione fisica e sport avviene per concorso riservato ai giovani in possesso di un titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado valido per la immatricolazione ai corsi di studi universitari. L'ammissione prevede il superamento di una prova di idoneità fisica ed attitudinale, nonché di una prova scritta di carattere scientifico-culturale.

Art. 9.

(Programmazione dell'accesso)

1. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica determina ogni anno, con proprio decreto, il numero dei posti da mettere a concorso per la immatricolazione degli studenti.

Art. 10.

(Attribuzione degli insegnamenti)

1. Agli insegnamenti da impartire nel corso di laurea si assegnano posti di

professore ordinario, di professore associato e di ricercatore, per lo svolgimento delle relative attività didattiche e di ricerca, secondo le disposizioni vigenti in materia.

2. Gli insegnanti di educazione fisica, muniti di diploma rilasciato dagli ISEF o laureati secondo le norme della presente legge, concorrono all'attribuzione delle cattedre, sia per le materie del gruppo scientifico-culturale che per quelle del gruppo tecnico-addestrativo. Ai docenti del gruppo tecnico-addestrativo è riservata l'attività di ricerca.

Art. 11.

(Ricerca scientifica)

1. L'attività di ricerca scientifica si svolge nell'ambito del dipartimento, secondo i criteri di omogeneità per fini e per metodi di cui all'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Art. 12.

(Istituto superiore di educazione fisica statale di Roma)

1. L'Istituto superiore di educazione fisica statale di Roma è soppresso. Esso è trasformato in istituto universitario di educazione fisica e dello sport, ai sensi dell'articolo 1.

Art. 13.

(Istituti superiori di educazione fisica pareggiati)

1. Gli istituti superiori di educazione fisica pareggiati possono conservare piena autonomia amministrativa e didattica. Nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono trasformati in istituti universitari di educazione fisica e dello sport, ai sensi dell'articolo 1, e debbono presentare un piano di adeguamento delle norme statutarie e un piano di

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

finanziamento inerente alla prevista trasformazione.

2. Gli istituti di cui al comma 1 possono stipulare convenzioni con le regioni e con il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) ai fini della utilizzazione di strutture ed impianti sportivi.

Art. 14.

(Inquadramento del personale non docente)

1. Il personale non docente degli istituti superiori di educazione fisica pareggiati viene assegnato al ruolo ad esaurimento degli istituti universitari di educazione fisica e dello sport. Esso conserva i diritti alla progressione economica e giuridica conseguita durante il servizio negli ISEF.

Art. 15.

(Docenti e ricercatori)

1. I professori degli attuali ISEF che abbiano svolto almeno un triennio di insegnamento effettivo nelle materie del gruppo scientifico-culturale o del gruppo tecnico-addestrativo sono inquadrati nel ruolo dei professori associati, previo giudizio di idoneità, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382, e successive modificazioni.

2. I ricercatori, tenuto conto dell'esperienza di lavoro conseguita negli ISEF, sono inquadrati, previo giudizio di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, nel raggruppamento delle discipline determinate da apposito decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica su conforme parere del Consiglio nazionale universitario.

3. Partecipano altresì al giudizio di idoneità di cui al comma 1 i docenti che, non avendo maturato il triennio di anzianità ivi indicato, siano in possesso del diploma di laurea rilasciato da università dello Stato e abbiano pubblicato opere di interesse scientifico e culturale recensite da docenti

universitari del corrispondente indirizzo scientifico o di quello storico-letterario.

Art. 16.

(Ufficio studi e coordinamento)

1. Presso l'Istituto universitario di educazione fisica e dello sport della seconda Università degli studi di Roma è istituito l'ufficio studi e coordinamento per la programmazione didattica e scientifica sulle attività ginnico-sportive e pedagogiche, che opera con la collaborazione dei dipartimenti di educazione fisica delle università delle altre città, tenendo conto dei risultati degli studi e delle ricerche da questi conseguiti.

2. Svolgono analoga azione di coordinamento, come prevista nel comma 1:

a) l'Istituto universitario di educazione fisica e dello sport dell'Università di Napoli, per le attività didattiche sportive e professionali del mare: nuoto, tuffi, pallanuoto, sci nautico, vela, canottaggio, motonautica, ricerca subacquea, pesca subacquea, gare di apnea ed ogni altra attività inerente alla ricerca sul fondo marino;

b) l'Istituto universitario di educazione fisica e dello sport dell'Università dell'Aquila, per le attività didattiche, sportive e professionali della montagna: scuola di scalata, di roccia, di sci e di tutti gli altri sport invernali sulla neve.

Art. 17.

(Corso di volo e di acrobatica)

1. Gli istituti universitari di educazione fisica e dello sport possono istituire corsi di acrobatica, paracadutismo e volo.

2. Al fine di cui al comma 1, gli istituti sono autorizzati a stipulare convenzioni con le sedi regionali del CONI, con club aeronautici e con scuole di paracadutismo. Particolari convenzioni possono essere stipulate con istituti tecnici aeronautici.

3. Le convenzioni di cui al presente articolo sono finalizzate alla educazione

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

professionale dei giovani, ai quali viene fornita una ulteriore specializzazione, curandone così la vocazione e l'interesse per l'inserimento nelle attività lavorative connesse al settore aeronautico.

Art. 18.

(Assegnazione di immobili)

1. L'articolo 26 della legge 7 febbraio 1958, n. 88, va interpretato nel senso che all'Istituto universitario di educazione fisica e dello sport di Roma vengono assegnati, fatta eccezione dei locali in atto detenuti dal CONI, già sedi di uffici e dormitori delle Accademie, tutti gli impianti, strutture, beni immobili e mobili, fabbricati, campi di tennis, piscina e loro pertinenze, già destinati all'attività educativa dei giovani accademisti e compresi nel complesso del Foro Italico.

2. L'immobile in possesso del Comitato olimpico nazionale italiano viene assegnato al predetto ente.

3. Le strutture assegnate all'Istituto universitario di educazione fisica e dello sport di Roma sono:

- a) l'accademia di musica;
- b) l'accademia di scherma;
- c) le sale di studio e i gabinetti scientifici;
- d) i campi di tennis del Foro Italico;
- e) la foresteria;
- f) il Foro dei Marmi;
- g) tutti i piazzali ed i campi sportivi, con le vie e le zone connesse, all'interno del complesso urbanistico del Foro Italico, con le rispettive dipendenze, quali uffici, guardiole e fabbricati annessi.

Art. 19.

(Assegnazione di immobili ad enti di programmazione sportiva)

1. Uno degli immobili recuperati alla funzione educativa ai sensi dell'articolo 18, d'intesa fra l'Istituto universitario di educazione fisica e dello sport di Roma ed il

CONI, diviene sede ufficiale della facoltà di educazione fisica e dello sport. Gli altri immobili sono destinati, d'intesa tra i predetti enti, a sedi ufficiali rappresentative degli enti di promozione sportiva.

2. Per l'adempimento della normativa prevista nel presente articolo è costituito un ufficio di collegamento permanente fra rappresentanti dell'ufficio studi e coordinamento per la programmazione didattica e scientifica di cui all'articolo 16 e rappresentanti designati dal CONI e da tutti gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.

3. Qualsiasi attività prettamente sportiva, programmata in conformità della presente legge, deve essere concordata con la rappresentanza ufficiale di delegati del CONI.

Art. 20.

(Elenco di immobili da recuperare)

1. Il recupero degli immobili di cui all'articolo 18 si estende a tutte le strutture, mobili e immobili, già appartenenti alle disciolte Opera nazionale balilla (ONB) e Gioventù italiana del littorio (GIL), organizzazioni giovanili del Partito Nazionale Fascista, ubicati in tutti i comuni d'Italia, qui di seguito indicati:

a) terreni, fabbricati, impianti sportivi, palestre, case del balilla e della GIL;

b) sedi di biblioteche dell'ONB e della GIL o immobili adibiti a sedi permanenti degli ex comitati di presidenza dell'ONB e degli ex comandi della GIL;

c) strutture ed immobili, quali palestre, terreni, sedi di uffici, stadi, già appartenenti all'Opera nazionale dopolavoro (OND), che furono utilizzati per attività sportive e ricreative;

d) mobili o immobili, sedi di uffici, terreni, palestre coperte e scoperte, campi ed ogni altro immobile che fu utilizzato dalle disciolte organizzazioni giovanili, in particolare per la preparazione delle seguenti manifestazioni:

- 1) ludi iuveniles;
- 2) agonali dello sport;
- 3) littoriali dello sport;

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

e) sedi e luoghi di attività ricreativa e dopolavoristica;

f) tutti gli immobili già sedi dei collegi dell'ONB e della GIL e di altri istituti di istruzione.

2. L'assegnazione delle sedi già beni dell'ONB e della GIL viene concordata dal Presidente del Consiglio dei ministri, in quanto titolare delle funzioni amministrative statali in materia di spettacolo e sport, e dal Ministro per i beni culturali e ambientali.

Art. 21.

(Associazione nazionale degli insegnanti di storia dell'educazione fisica)

1. Il Ministro della pubblica istruzione stabilisce, con proprio decreto, le modalità di riconoscimento e di contribuzione per l'opera svolta dall'Associazione nazionale degli insegnanti di storia dell'educazione fisica che ha per scopo il recupero e la tutela del patrimonio storico-letterario, mobile ed immobile, dell'educazione fisica in Italia, nonché il compito della ricerca storica nazionale ed internazionale di tutte le opere afferenti l'educazione fisica in tutti i Paesi, attraverso scambi culturali con corrispondenti istituzioni universitarie degli altri Paesi.

2. L'Associazione nazionale degli insegnanti di storia dell'educazione fisica ha sede ufficiale presso un locale, assegnatole dal dipartimento dell'educazione fisica e dello sport di Roma e dal CONI, scelto tra gli immobili del complesso urbanistico del Foro Italico. Essa istituisce e cura con proprio statuto il Museo nazionale della storia dell'educazione fisica.

Art. 22.

(Norme transitorie)

1. I diplomi rilasciati dai disciolti ISEF prima dell'entrata in vigore della presente legge sono equiparati alla laurea in educazione fisica e sport a condizione che nel biennio successivo all'entrata in vigore della legge i

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

diplomati sostengano positivamente gli esami previsti dall'ultimo anno di specializzazione del predetto corso di laurea.

2. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, frequentano gli ISEF proseguono gli studi secondo i nuovi programmi, ferma restando l'acquisizione dei diritti, didattici e di frequenza, al momento conseguiti.

3. Ai titoli abilitanti relativi all'insegnamento dell'educazione fisica e a tutte le abilitazioni comunque conseguite prima della data di entrata in vigore della presente legge si applicano le norme previste dal comma 1 ai fini dell'equiparazione alla laurea in educazione fisica e sport.

Art. 23.

(Albo dei docenti di educazione fisica)

1. È istituito l'albo professionale dei docenti di educazione fisica.

2. Gli iscritti all'albo costituiscono l'ordine dei docenti di educazione fisica, che è articolato a livello regionale. Gli oneri derivanti dalla costituzione e dalla gestione dell'albo e dell'ordine sono a totale carico degli iscritti.

3. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto col Ministro della pubblica istruzione e col Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, disciplina con proprio decreto, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) le norme relative all'iscrizione e alla cancellazione dall'albo di cui al presente articolo;

b) l'istituzione del consiglio nazionale dell'ordine e delle sedi regionali;

c) i procedimenti elettorali delle cariche direttive dell'ordine.

Art. 24.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede a carico

delle disponibilità stanziata dalla legge 7 agosto 1990, n. 245, ai fini della copertura dei piani triennali di sviluppo delle università.

